

D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014
“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”.

Di seguito una sintetica nota sulle principali novità sulle disposizioni relative ai temi inerenti la gestione dei rifiuti, di interesse delle imprese associate.

FINALITÀ

Il D.Lgs. 46/14 recepisce la Direttiva 2010/75/UE la cui principale finalità è, da un lato, quella di aggiornare la Direttiva 96/61/CE (IPPC), dall'altro quella di elaborare un'unica norma comunitaria in materia di regolamentazione delle emissioni industriali. La Direttiva ha pertanto previsto un'integrazione della Direttiva IPPC con altre Direttive settoriali ad elevato potenziale inquinante e relative a:

- prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (2008/1/CE)
- impianti di incenerimento e coincenerimento (2000/76/CE)
- impianti che usano solventi organici (1999/13/CE)
- impianti che producono biossido di titanio (78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 92/112/CEE)

Il decreto in esame è stato predisposto ai sensi della Legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) sulla base, oltre che dei principi ispiratori della direttiva, anche dei seguenti specifici criteri di delega definiti all'articolo 3 della stessa legge:

- riordino delle competenze autorizzative e di controllo;
- coinvolgimento delle associazioni di categoria nella definizione di requisiti autorizzativi generali;
- semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;
- destinazione dei proventi delle sanzioni al potenziamento dei controlli ambientali;
- razionalizzazione del quadro sanzionatorio.

Il provvedimento in questione che interviene sulla legislazione vigente ***emendando, sostituendo ed abrogando alcune parti o articoli del Dlgs 152/2006 e smi***, si propone, quindi, di ricomprendere in un unico corpo normativo, appunto il Testo unico ambientale, il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

La maggior parte delle modifiche interviene sulla **Parte II, Titolo III bis**, relativo all'IPPC/Autorizzazione Integrata Ambientale; pur tuttavia sono state riviste anche altre disposizioni inerenti alla **Parte IV** (rifiuti), alla **Parte V** sulle emissioni in atmosfera, con nuove disposizioni in particolare sui grandi impianti di combustione ed è stato altresì inserito un nuovo Titolo III bis sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti alla fine della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art. 1 del decreto in oggetto riordina e coordina l'art. 5 del D.Lgs 152/2006 e smi e, in particolare:

- la lettera a) chiarisce che l'oggetto dell'autorizzazione integrata sono le **installazioni** e non i progetti;
- l'art. 2 comma 1 lettera b) che sostituisce la precedente formulazione del comma 14 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e smi, di fatto illogica (in quanto richiedeva le procedure ex art. 208 a tutti gli impianti AIA) e, pertanto, nella pratica disapplicata. Nella nuova formulazione viene previsto che l'autorizzazione integrata ambientale, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione e al primo esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti IPPC;
- vengono ampliate le categorie di impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'AIA con l'art. 26 del D.Lgs. 46/14. Nel riportare in allegato per intero il punto 5 inerente la “Gestione dei rifiuti” dell'art. 26 (che apporta modifiche all'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda il settore dei rifiuti, si evidenzia che:

- **non risultano più escluse le attività di recupero che si svolgono in procedura semplificata;**
- vi è un **ampliamento delle attività di recupero dei rifiuti pericolosi** nel campo di applicazione della disciplina riguardante “la rigenerazione ed il recupero dei solventi”;
- vi è un **allargamento delle attività** rientranti nel campo di applicazione della disciplina **per quanto riguarda lo smaltimento o recupero dei rifiuti effettuato in impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti**. Più nel dettaglio mentre con le disposizioni previgenti rientravano nel campo di applicazione dell'AIA solo gli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi e quelli dei rifiuti urbani (non erano previsti gli impianti di incenerimento dei rifiuti speciali non pericolosi), con la disciplina ora vigente vi rientrano anche quelli:
 - per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
 - per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
- è stato introdotto un significativo **ampliamento delle attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi** precedentemente limitata solo a D8 e D9 che ricadono nel campo di applicazione della disciplina pur avendone mantenuto la soglia a 50 tonnellate (ora megagrammi)
- è stata **inserita ex novo invece la previsione di ricomprensione, nel campo di applicazione della norma, di attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, o una combinazione di recupero e smaltimento** (prima niente affatto considerato) riguardo specifiche attività ivi elencate che superino le 75 tonnellate/giorno;
- è stata contemplata la gestione anaerobica al di sopra di 100 tonnellate giorno;
- viene mantenuta la stessa disciplina previgente in materia di discariche;
- viene incluso nel campo di applicazione anche “l'accumulo temporaneo” di rifiuti pericolosi diverso dalla discarica e con esclusione del deposito temporaneo;
- viene il deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

Viene utilizzata l'unità di misura Megagrammi (Mg) per l'indicazione delle soglie quantitative già previste in tonnellate nelle precedenti normative.

DEFINIZIONI

- Vengono modificate o aggiunte alcune definizioni. Tuttavia le nuove definizioni restano *separate tra le diverse Parti* del Dlgs 152/2006; restano cioè le definizioni applicabili alla Parte relativa alla VIA/AIA, alla parte relativa all'incenerimento/coincenerimento e alla parte sulle emissioni in atmosfera. Ad esempio le definizioni di "modifica sostanziale" restano specifiche per i diversi titoli.
- Per la parte VIA/AIA non si fa più riferimento al concetto di "impianto" bensì di "*installazione*" anche se il contenuto della definizione resta praticamente immutato.
- Per la parte IPPC si segnalano in particolare due nuove definizioni in linea con le nuove disposizioni della Direttiva: la definizione di "*relazione di riferimento*" (art. 1, comma 1 lett. v-bis) e la definizione di "*sostanza pericolosa*" (art. 1, comma 1 lett. v-octies) che rimanda a quanto previsto dal Regolamento UE 1272/2008.

AUTORIZZAZIONE – PROCEDURA RILASCIO

- Le disposizioni attualmente vigenti relative all'AIA vengono ampliate mediante l'inserimento di alcune ulteriori disposizioni previste dalla Direttiva di cui il decreto costituisce il recepimento.
- Per quanto riguarda l'istanza di AIA (anche a seguito di modifica sostanziale o adeguamento da parte degli impianti esistenti) si cita in particolare la richiesta, qualora l'attività comporti la produzione, l'utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, di *predisporre* e allegare all'istanza di AIA, *una relazione di riferimento* sullo stato del suolo e delle acque sotterranee.
- Vengono ampliate le *informazioni* da rendere disponibili *al pubblico* in merito all'AIA e al processo che ha portato al rilascio e alla definizione dei contenuti ivi previsti.
- Viene previsto un "*coordinamento*" *istituzionale* tra Ministero dell'Ambiente, Regioni e Province autonome e Comuni per garantire una attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme sul territorio italiano.

BREF E VALORI LIMITE DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE BAT

- Si tratta di un aspetto fondamentale della nuova Direttiva che ha introdotto le seguenti novità, recepite dal decreto legislativo:
 - i BREF restano i documenti di riferimento per le BAT. Nei BREF vengono anche individuati i *livelli di emissione associati alle BAT (BATAEL)* espressi come range di valori che riflettono le prestazioni che possono generalmente essere raggiunte con l'applicazione delle BAT;
 - è stato introdotto il concetto di "*BAT Conclusions*": documento che raccoglie le conclusioni dello scambio di informazioni sulle BAT, la loro descrizione, i relativi BATAEL, il monitoraggio, i livelli di consumo e, dove appropriato, le misure di bonifica del suolo;
 - la Commissione europea adotta i BREF e le *BAT Conclusions* a seguito del parere dell'Information Exchange Forum (a cui partecipano gli Stati membri). Le *BAT Conclusions* sono tradotte in tutte le lingue ufficiali della UE e pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE tramite Decisioni

della Commissione europea. Si tratta di documenti **vincolanti** per le imprese cui si rivolgono.

AUTORIZZAZIONE E VALORI LIMITI DI EMISSIONE

- Le disposizioni relative all'AIA e ai valori limite in essa previsti vengono ampliati recependo le novità introdotte dalla Direttiva.
 - L'Autorità competente fissa i valori limite alle emissioni che garantiscano che, in condizioni normali di esercizio, le emissioni ***non superino i valori di emissione associati alla BAT*** indicati nelle decisioni sulle BAT Conclusions.
 - I valori limite di emissione vengono quindi stabiliti dall'Autorità Competente:
 - a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, adottando le stesse condizioni di riferimento e tempi non maggiori di quelli dei BATAEL
- oppure
- b) fissando limiti alle emissioni differenti per valore, periodo di tempo o condizioni. In tal caso l'Autorità competente deve comunque verificare annualmente sulla base degli esiti del monitoraggio, che le emissioni non abbiano superato i valori associati alle BAT.
 - L'Autorità Competente può comunque fissare valori limite di emissione ***più rigorosi*** ad esempio se richiesto dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione;
 - L'AIA contiene anche disposizioni per la manutenzione e la verifica periodica delle misure adottate per ***prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee***, nonché disposizioni relative al ***controllo periodico*** del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione.

DEROGHE

- Vengono mantenute ***possibili deroghe*** per fissare valori limite di emissione meno severi. Tuttavia la flessibilità degli Stati Membri in tal senso è stata notevolmente ridimensionata dalla Direttiva. Tale deroga può applicarsi se una ***valutazione*** dimostra che il raggiungimento dei valori di emissione associati alle BAT porterebbe a ***costi sproporzionati*** rispetto ai benefici ambientali, in ragione della localizzazione geografica, delle condizioni ambientali locali dell'installazione e delle caratteristiche tecniche dell'installazione.
- L'Autorità competente deve ***documentare*** in un allegato all'autorizzazione le ***ragioni*** dell'applicazione della deroga, includendo i risultati della valutazione e la giustificazione delle prescrizioni imposte e deve relazionare alla Commissione sull'applicazione della deroga.

RINNOVO E RIESAME DELL'AIA

- E' stata introdotta una importante novità specifica dell'attuazione della Direttiva nel nostro Paese. Essa riguarda il fatto che la Direttiva non fissa nessun termine di validità della autorizzazione, la cui decisione viene quindi rimessa ai singoli stati membri. La Direttiva impone però il ***riesame*** dell'autorizzazione ***entro 4 anni*** dalla pubblicazione delle ***BAT Conclusions***.

- Il decreto legislativo **supera il concetto di rinnovo** come previsto attualmente e cioè il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza del termine fissato dalla Parte II del Dlgs 152/2006 (5 anni generalmente previsti oppure 6 o 8 anni rispettivamente per gli impianti certificati ISO 14001 o EMAS) mantenendo invece solo la previsione del riesame obbligatorio dell'AIA in due casi: entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions (previsto dalla Direttiva), oppure trascorsi 10 anni dal primo rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo/riesame effettuato (questo termine passa a 12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e a 16 anni per impianti registrati EMAS).
- La Direttiva e il Dlgs prevedono che entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions le autorizzazioni dovranno non solo essere riesaminate ma, se necessario, **anche aggiornate**, con particolare riferimento ad eventuali nuovi BATAEL, cui gli impianti dovranno adeguarsi negli stessi termini. Si tratta di un punto cruciale del provvedimento che sarà necessario monitorare e approfondire, soprattutto per quanto riguarda la fattibilità tecnico-operativa degli adeguamenti e l'eventuale applicazione di deroghe.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

La nuova Direttiva ha introdotto alcune disposizioni relative alla chiusura e alla bonifica del sito. Queste nuove disposizioni sono state quindi recepite nel Dlgs tenendo parzialmente conto di eventuali sovrapposizioni con le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/2006 (bonifica dei siti).

La nuova disciplina prevede che:

- Qualora un'attività coinvolga **l'uso, la produzione o lo scarico** di rilevanti **sostanze pericolose** e qualora **possa verificarsi una contaminazione** del suolo e della falda, l'operatore deve presentare, prima di avviare l'attività o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione, una **relazione di riferimento** con informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee rispetto all'eventuale presenza di sostanze pericolose. Alla cessazione definitiva dell'attività, l'operatore deve raffrontare lo stato del suolo e della falda con quello "fotografato" dalla relazione di riferimento .
- Qualora l'impianto abbia causato un **inquinamento significativo** l'operatore deve prendere le misure necessarie per far tornare il sito allo stato della relazione di riferimento.
- Qualora la contaminazione del suolo o delle acque ponga **un rischio significativo**, l'operatore deve prendere le misure necessarie per rimuovere, controllare, contenere o ridurre tali sostanze in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o futuro, cessi di costituire un rischio.
- Per tali azioni si fa parzialmente riferimento a quanto previsto dal Titolo V della parte Quarta del Dlgs 152/2006 (**bonifiche**).
- Il Dlgs di recepimento prevede uno o più **decreti ministeriali** per stabilire le modalità di redazione della relazione di riferimento e per individuare le sostanze di interesse.
- Anche qualora l'operatore **non sia tenuto a predisporre** una relazione di riferimento deve prendere le **misure necessarie** per rimuovere, controllare, contenere o ridurre tali sostanze dovute all'attività oggetto di autorizzazione in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o futuro, cessi di porre un rischio per la salute o l'ambiente.

ISPEZIONI

I requisiti per i controlli sono specificati nelle singole autorizzazioni. Tuttavia il Dlgs prevede che l'AIA programmi specifici controlli almeno una volta ogni **cinque anni per le acque sotterranee e almeno 10 anni per il suolo**, a meno che non siano state espressamente previste diverse modalità o frequenze più ampie di tali controlli.

SANZIONI

Le sanzioni relative alla Parte Seconda del Dlgs 152/2006 vengono in buona parte riviste.

- Nel testo del decreto legislativo si registra un inasprimento delle sanzioni attualmente previste per alcune tipologie di inadempimenti, nonché l'introduzione di nuove fattispecie (es. sanzioni più severe per mancanza di autorizzazione, introduzione anche dell'arresto nel caso in cui venga attuata una modifica sostanziale senza relativa autorizzazione ecc).
- Tuttavia il testo del Dlgs ha anche corretto, rispetto alle prime versioni, alcune disposizioni che avrebbero imposto oneri ingiustificati a carico delle imprese.

ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICHE

- La Direttiva 2010/75 è entrata in vigore il 6 gennaio 2011 e doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 7 gennaio 2013.
- Il ritardo nel recepimento ha influito sull'applicazione a livello nazionale per quanto riguarda il rispetto delle tempistiche previste dalla Direttiva, in particolare per gli **impianti esistenti** per cui è in corso l'**iter di rinnovo** dell'AIA. Al riguardo il Dlgs prevede la possibilità di concludere i procedimenti secondo le norme previgenti entro 75 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- Per le installazioni esistenti che appartengono alle **nuove attività** comprese nel campo di applicazione della nuova disciplina (nuovo Allegato VIII), il Dlgs prevede che essi dovranno presentare istanza per il primo rilascio dell'AIA entro il **7 settembre 2014** e l'AC dovrà rilasciare l'autorizzazione entro il **7 luglio 2015**. Nelle more del rilascio del provvedimento gli impianti potranno comunque funzionare sulla base delle autorizzazioni previgenti.